

MOZIONE

La Camera,

premessò che la Commissione europea ha concluso, nel mese di maggio, la procedura d'infrazione ex articolo 88 del Trattato di Amsterdam avviata, con lettera 17 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 10 dicembre 1998, n. 384, serie C), nei confronti dello Stato italiano in merito agli aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione, in relazione all'assunzione mediante contratti di formazione e di lavoro (leggi nn. 863 del 1984, 407 del 1990, 169 del 1991, 451 del 1994) nonché alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a durata indeterminata (articolo 15 della legge n. 196 del 1997);

la Commissione ha contestato che, in seguito alle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 407 del 1990 e successivi provvedimenti, le riduzioni contributive per chi assume con contratto di formazione e lavoro sono differenziate in funzione del luogo di insediamento dell'impresa e del settore di appartenenza, sì da alterare la concorrenza fra imprese;

secondo la decisione della Commissione, gli aiuti previsti per i settori di formazione e lavoro sono compatibili con il mercato comune a condizione che:

1) riguardino la creazione di nuovi posti di lavoro nell'impresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un impiego o che hanno perso l'impiego precedente;

2) consentano l'assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche ad inserirsi od a reinserirsi nel mercato del lavoro, ossia i giovani con meno di 25 anni, i laureati fino a 29 anni compresi, i disoccupati di lunga durata;

3) contribuiscano a realizzare un incremento netto dell'organico dell'impresa;

la Commissione ha altresì rilevato l'incompatibilità con la disciplina comunitaria della norma che prevede aiuti in caso di trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti di durata indeterminata fatta salva l'ipotesi in cui tali misure soddisfino la condizione della creazione netta di posti di lavoro nell'impresa;

il Governo italiano è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti medesimi;

appare assolutamente iniquo far ricadere le conseguenze della decisione della Commissione europea su soggetti che hanno ricevuto aiuti e agevolazioni in base a leggi dello Stato italiano e su queste ultime hanno fatto legittimo affidamento;

impegna il Governo

ad impugnare, appena gli verrà notificata, la decisione della Commissione europea dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, contestandone la legittimità in ordine al recupero degli aiuti concessi nel passato al di fuori delle ipotesi delineate dalla Commissione stessa.

(1-00387) « Santori, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Taborelli, Bergamo, De Luca, Matranga, Burani Procaccini, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli ».

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

L'VIII Commissione,

premessò che:

l'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 stabilisce che entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del periodo di sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione, prevista al comma 1 del medesimo articolo 6, i conduttori, sui quali penda provvedimento esecutivo di rilascio, possono chiedere, con istanza rivolta al pretore, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione; tale periodo di so-

suspensione dell'esecuzione degli sfratti è scaduto il 27 giugno 1999, per cui il termine per presentare la nuova istanza per la nuova fissazione della data di esecuzione scade il 27 luglio 1999;

la procedura riguarda tutti coloro su cui pende un provvedimento esecutivo di rilascio e, quindi, interessa diverse centinaia di migliaia di famiglie;

le procedure previste dall'articolo 6 prevedono, oltre alla presentazione dell'istanza, una serie di adempimenti burocratici (la notifica al proprietario entro 5 giorni e, quindi, nei successivi 10 giorni le controdeduzioni del proprietario) che richiedono ulteriori 15 giorni, per cui, per il completamento dell'*iter* dell'istanza, si arriva, dopo la scadenza del 27 luglio, oltre il 10 di agosto, determinando, quindi, pesanti disagi relativi alla coincidenza con il periodo di massima intensità delle ferie estive;

nei primi giorni di avvio della procedura, si è determinata una forte confusione causata dall'interpretazione restrittiva che alcune cancellerie hanno dato circa il pagamento dei bolli e dell'imposta di registro. Malgrado il positivo e tempestivo intervento di chiarimento del Governo, si è verificato, quindi, un ritardo nell'avvio del deposito delle istanze;

l'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 non consente la presentazione dell'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione successivamente alla scadenza prevista;

appare opportuno, pertanto, provvedere a un differimento del termine di presentazione dell'istanza di rinvio dell'esecuzione dei rilasci onde superare le incongruenze segnalate e consentire una maggiore informazione;

tale iniziativa non determinerebbe alcuna proroga diretta o surrettizia della sospensione dell'esecuzione degli sfratti per finita locazione la cui scadenza rimarrebbe fissata al 27 giugno 1999;

il differimento del termine per la presentazione dell'istanza di nuova fissazione della data del rilascio non può in

ogni caso interferire con l'esecuzione degli sfratti in quanto riguarderebbe un periodo nel quale, di norma, vige la sospensione dell'assistenza della forza pubblica per il periodo estivo;

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per differire al 31 ottobre 1999 il termine di presentazione dell'istanza da rivolgere al pretore per la nuova fissazione della data di esecuzione del rilascio, previsto dall'articolo 6 della legge n. 431 del 1998.

(7-00782) « De Cesaris, Cangemi, Nardini, Valpiana ».

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

una nuova grave ed ingiustificata aggressione ha avuto luogo contro il territorio iracheno da parte di caccia Usa e della Gran Bretagna;

i caccia avrebbero violentemente bombardato un abitato civile nella provincia irachena di Najaf provocando 17 morti, tutti civili, tra i quali molte donne e bambini;

la cosiddetta « No Fly zone » sul sud ed il nord dell'Iraq è ormai fonte per innumerevoli pretesti per aggredire impunemente la popolazione irachena. Il fatto che i morti di Najaf siano tutti civili è la dimostrazione che l'iniziativa militare Usa ed inglese non ha niente a che vedere con le asserite operazioni difensive;

si tratta sempre di più di stragi senza giustificazione, che colpiscono una popolazione già stremata da un embargo effettuato che ha fatto, in otto anni, centinaia di migliaia di vittime per malattie curabili e fame -;

se il Governo non ritenga di dover richiedere l'immediata sospensione dei